

SCHEDA INFORMATIVA
DEL FONDO PENSIONE
PER GLI ESERCENTI
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO



SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE PER GLI ESERCENTI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO - “FUNDUM” - REDATTA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N° 211 DEL 14 GENNAIO 1997, AL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993 N° 124 E AL DECRETO LEGISLATIVO N° 47/2000.

FUNDUM ha avuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 14 novembre 2000 ed è iscritto al n. 101 dell'Albo dei fondi pensione.

Sede Legale: Via Nazionale n. 60 – 00184 Roma

Il funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l’adesione.

L’organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L’adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del fondo.

DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE FUNDUM

Fonte istitutiva e data costituzione

Il Fondo Pensione per gli esercenti del Commercio, del Turismo e del Terziario - FUNDUM, di seguito per brevità soltanto FUNDUM, è stato costituito in forma di associazione con atto notarile in data 11 Luglio 1997 in attuazione dell'Accordo promosso in data 14 Maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni da Confesercenti Nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale Accordo costituisce la fonte istitutiva di FUNDUM.

FUNDUM è costituito in conformità al Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

FUNDUM ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto.

Area dei destinatari

L'adesione a FUNDUM è volontaria ed è riservata a:

- a) i lavoratori autonomi e gli imprenditori persone fisiche associati o non associati alla Confesercenti;
- b) soci di qualsiasi tipo di società, associata o non associata alla Confesercenti, che partecipino all'attività aziendale;
- c) i familiari coadiutori, che collaborano all'attività esercitata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché i partecipanti all'impresa familiare.

Tali soggetti possono essere associati a FUNDUM a condizione che esercitino un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo appartenente al comparto delle attività commerciali, turistiche, dei servizi e ausiliarie delle stesse, ovvero un'attività imprenditoriale affine o accessoria a quelle indicate.

Natura giuridica

FUNDUM è costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ed ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto 7 dicembre 2000 del Ministro del Lavoro.

Scopo del fondo pensione

Scopo esclusivo di FUNDUM è realizzare, a favore degli associati, trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Regime del fondo

FUNDUM opera in regime di contribuzione definita.

Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo

Il funzionamento di FUNDUM è affidato ad organi di origine elettiva: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili.

L'Assemblea è composta da 60 delegati eletti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale allegato allo Statuto.

Al raggiungimento di 15.000 associati il numero dei delegati è elevato a 90.

L'organo di amministrazione di FUNDUM è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di FUNDUM, eletto dall'Assemblea dei Delegati, è costituito da 9 (nove) componenti in rappresentanza degli associati.

Il Collegio dei Revisori contabili, eletto dall'Assemblea dei Delegati, è costituito da 3 (tre) componenti effettivi nonché da 2 (due) supplenti.

Clausola compromissoria

Le controversie per le quali la legge non disponga il ricorso all'autorità giudiziale in via esclusiva sono deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, che avrà la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo tra le parti.

In caso di mancato accordo sulla comune designazione entro 30 giorni dall'insorgenza della controversia la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale competente, su istanza di una delle Parti.

Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro entro 30 giorni dall'insorgenza della controversia la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell'altra parte.

Gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto. Essi decidono, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla accettazione dell'incarico e comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

PRESTAZIONI

Criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7 comma 5 D.Lgs n. 124/93)

FUNDUM eroga agli aventi diritto prestazione pensionistica di vecchiaia e di anzianità.

Le prestazioni sono commisurate ai contributi versati e ai rendimenti realizzati e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione.

Il diritto alla prestazione complementare di vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in presenza di almeno 5 anni di adesione a FUNDUM;

Il diritto alla prestazione complementare di anzianità si consegue in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione a FUNDUM nel concorso del requisito di un'età almeno pari a quella prevista nel regime della Assicurazione Generale Obbligatoria per la pensione di vecchiaia diminuita di 10 anni e con un minimo di 15 anni di iscrizione a FUNDUM.

In caso di morte del lavoratore associato a FUNDUM prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita a FUNDUM.

FUNDUM provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita attraverso stipula di apposita convenzione con imprese di assicurazione. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

L'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata.

Il lavoratore che abbia maturato il diritto alla prestazione complementare, può chiedere la liquidazione in capitale per un importo massimo pari al 50% della posizione individuale. Tuttavia la prestazione complementare può essere interamente erogata sotto forma di capitale “una tantum” se il suo importo annuo risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95.

Anticipazioni

L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, relativamente alla prima casa di abitazione. E’ prevista la facoltà dell’associato di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione di FUNDUM.

TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE

Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione

Qualora l’iscritto perda i requisiti per la partecipazione a FUNDUM, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione cui abbia la possibilità di accedere in relazione alla nuova attività lavorativa ovvero ad una forma pensionistica individuale. La richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti.

Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione

Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione a FUNDUM, l’associato può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o ad una forma pensionistica individuale. Tale trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FUNDUM e a partire dal sesto anno di vita, non prima che l’associato abbia maturato almeno tre anni di permanenza in FUNDUM.

Riscatto

Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della

propria posizione individuale maturata presso FUNDUM. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.

In caso di morte del lavoratore associato a FUNDUM prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita a FUNDUM.

CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI

Contributi

L'associato è tenuto a contribuire a FUNDUM con un versamento non inferiore al 2% e non superiore al 20% del reddito complessivo.

L'associato può optare per il versamento in una unica rata ovvero per il versamento in due rate semestrali.

Oneri connessi all'adesione

E' prevista una quota di iscrizione "una tantum" pari a € 25,82 (Lit. 50.000) finalizzata alla copertura delle spese di promozione di FUNDUM e una quota associativa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa. Attualmente la quota associativa annua è pari a € 20,66 (Lit. 40.000).

REGIME FISCALE

Contributi

I contributi versati al fondo sono deducibili entro il limite massimo annuo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, entro il limite di 5.164,57 euro. Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999.

Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo d'imposta.

Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati e dedotti dall'imponibile. E' invece esente da imposizione fiscale la parte di pensione complementare generata dai rendimenti finanziari ottenuti durante la fase di accumulazione nonché, laddove presenti, la parte di rendita generata dai contributi versati e non dedotti dall'imponibile (in quanto eccedenti i menzionati limiti del 12% del reddito complessivo o 5.164,57 euro).

Le rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi non dedotti dall'imponibile.

Qualora l'importo liquidato in forma di capitale sia inferiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi non dedotti dall'imponibile. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale;
- il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti.

Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi non dedotti dall'imponibile in quanto eccedenti i limiti stabiliti.

REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa di FUNDUM sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

- a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- b) attività degli organi statutari;
- c) gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali;
- d) pratiche notarili e legali;
- e) consulenze;
- f) attività promozionali;

Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, FUNDUM provvede mediante l'utilizzo della quota associativa annua, determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

Gli oneri relativi alla custodia delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio nella misura di una commissione pari allo 0,006 per cento annuale per il secondo e terzo anno di attività (0,007 per cento per il quarto e quinto anno).

L'articolazione degli oneri di gestione è stata definita con il gestore delle risorse finanziarie del Fondo nella misura di una commissione onnicomprensiva dello 0,30 annuo, corrispondente allo 0,025 mensile; detti oneri saranno a carico del patrimonio del Fondo.

CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Obiettivi della gestione

Fundum attua una gestione monocomparto basata su un portafoglio tipo costituito al massimo per il 10 per cento da investimenti in titoli di capitale e/o OICR azionari

(fatte salve ulteriori eventuali correzioni dovute al ribilanciamento strategico e tattico) e per il restante 90 per cento da titoli di debito e/o OICR monetari e/o obbligazionari dell'area Euro.

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il passaggio ad una gestione pluricomparto, a seguito di modifica statutaria.

Il gestore delle risorse finanziarie è attualmente la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

La banca depositaria è attualmente la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Essendo le prestazioni commisurate, oltrechè ai contributi versati, ai rendimenti realizzati durante tutto il periodo di permanenza al Fondo e non essendo prevedibili i rendimenti, non è determinabile l'ammontare delle prestazioni medesime. Tuttavia il Fondo garantisce un tasso di rendimento minimo del 2 per cento composto alla scadenza della attuale convenzione di gestione (della durata di 3 anni) o in alternativa al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 7, comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124;
- b) decesso;
- c) invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa.

INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI

Gli aderenti a FUNDUM vengono annualmente informati sull'andamento della gestione complessiva di FUNDUM e in dettaglio, sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Riservatezza dei dati

FUNDUM si impegna ad utilizzare ed a diffondere i dati acquisiti esclusivamente per lo svolgimento del suo fine istituzionale e nei limiti previsti dalla legge n. 675/1996. Il responsabile della riservatezza dei dati ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente del Fondo.

RISULTATI DI GESTIONE

Risultati patrimoniali ed economici

	GESTIONE MONOCOMPARTO	
	31.12.2004	31.12.2005
Dati sintetici di Bilancio		
Patrimonio all'inizio dell'anno	1.453.587	1.880.724
Contributi versati nell'anno	415.934	372.906
Uscite per anticipazioni, riscatti, trasferimenti	- 31.599	- 122.622
Rendimenti ottenuti	56.283	60.855
Spese della gestione finanziaria	- 5.034	- 6.158
Contributi destinati a copertura spese amministrative	7.086	6.477
Oneri e proventi diversi	- 68	70
Spese della gestione amministrativa	- 11.051	- 9.650
Variazione patrimonio prima dell'imposta	431.551	301.878
Imposta sostitutiva	- 4.414	- 4.963
Variazione patrimonio dopo l'imposta	427.137	296.915
Valore totale del patrimonio a fine anno	1.880.724	2.177.639

L'incremento del valore della quota è stato del 2,410%.

Il totale attivo netto al 31/12/2005 è di € 2.177.639 suddiviso in 181.697,411 quote assegnate a 2.850 iscritti.

Le spese di gestione amministrativa del 2005 sono risultate pari a € 9.650 ed hanno rappresentato lo 0,443 % dell'attivo netto al 31/12/2005. L'incidenza media annua per aderente di tali spese è stata pari a € 3,39.

	GESTIONE MONOCOMPARTO	
	31/12/2005	%
Incidenza delle spese sul patrimonio		
Gestore finanziario	6.018	0,276 %
Banca depositaria	140	0,006 %
Gestione amministrativa	9.650	0,443 %
Altre spese	492	0,023 %

Si ricorda che il rendimento del 2005 non è rappresentativo di quello che sarà possibile conseguire in futuro, in quanto dipendente dall'andamento dei mercati finanziari.



Sede: Roma, via Nazionale 60
Codice Fiscale 97143620587

Partners

